

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3664

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARIOTTI, ACHILLI, FERRI MARIO, SPINELLI, ARTALI,  
CANEPA, COLUCCI, CONCAS, DELLA BRIOTTA, GIOVA-  
NARDI, MAGNANI NOYA MARIA, MUSOTTO, ORLANDO,  
SAVOLDI, STRAZZI, TOCCO**

*Presentata il 9 aprile 1975*

**Istituzione del Ministero della ricerca scientifica e dello  
sviluppo tecnologico e del Consiglio nazionale universitario**

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — La ricerca scientifica è attività umana fondamentale per lo sviluppo nazionale, culturale, economico e sociale.

La ricerca ci permette di conquistare progressivamente la conoscenza dell'universo che ci circonda, fissando in leggi i fenomeni. La ricerca estesa anche ai campi delle scienze umane e sociologiche ci dà una aumentata consapevolezza delle motivazioni delle attività umane.

La ricerca scientifica si è posta alla base dello sviluppo sociale ed economico nella nostra epoca ed ancor più in questi anni di difficoltà e di crisi. È fuori di ogni dubbio che l'industria procede attraverso il rammodernamento dei processi produttivi: vi sono settori rivoluzionati dalla ricerca applicata, dai nuovi processi, dai nuovi prodotti.

D'altro canto i grandi bisogni sociali — la casa, la sanità, i trasporti, la corretta utilizzazione dell'ambiente e del territorio — hanno assoluta necessità di una ricerca scientifica e tecnologica, che abbassi i costi, mi-

gliorando le prestazioni, che permetta lo sviluppo d'industrie senza i danni dell'inquinamento, che metta alla portata di tutti beni e servizi prima privilegio di pochi.

La ricerca scientifica si configura, in tutti gli Stati moderni, come necessario fondamento dello sviluppo culturale, e quindi della scuola, come base del progresso produttivo, e quindi come ricerca applicata all'industria, all'agricoltura, alle attività economiche ed infine come supporto per lo sviluppo di tutti i servizi sociali.

La ricerca scientifica opera sui fondamentali (ricerca fondamentale o di base), oppure costituisce il primo passo per le applicazioni (ricerca applicata), oppure ancora fornisce i prototipi per l'industria (ricerca di sviluppo), e si integra nelle attività economiche e sociali per il costante miglioramento dei prodotti.

Le istituzioni di ricerca scientifica sono strettamente connesse all'attività produttiva e alla struttura dei servizi sociali da un lato e alle strutture formative dall'altro.

Le istituzioni di ricerca debbono, dunque, essere organizzate in modo da rispettare la caratteristica fondamentale della ricerca scientifica, che è contemporaneamente una condizione essenziale perché essa si sviluppi: l'autonomia decisionale del lavoratore della ricerca per quanto attiene la scelta degli argomenti specifici del proprio lavoro.

Naturalmente ciò non significa rifiutare ogni programmazione della ricerca. La ricerca richiede oggi ingenti mezzi finanziari, organizzativi che possono essere sopportati soltanto dalla collettività, dallo Stato. È dovere dello Stato ed interesse dei ricercatori che le ricerche siano dunque programmate, scelte in base a priorità fondate sugli interessi collettivi. Il ricercatore deve essere libero di muoversi, di fissare i suoi metodi di lavoro, di stabilire il suo campo di attività nel quadro generale programmato.

Se così non si opera o se si vuole dare al ricercatore una predeterminata visione, addirittura ideologicamente distorta, di ciò che deve essere il risultato finale della ricerca, l'attività scientifica langue o muore. Anche in Italia, nell'infausto ventennio fascista, si è vista la ricerca scientifica a tratti irregimentata, sottoposta a un presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, generale dell'esercito, quasiché si possa ottenere il progresso scientifico a comando in una gigantesca caserma.

Libertà del lavoratore della ricerca, quindi, nella scelta delle vie scientifiche per rispondere alle grandi domande della società: domande di cultura, di sviluppo sociale, di sviluppo economico; ma, d'altro canto, controllo delle realizzazioni da parte della comunità e indirizzo dello sviluppo della scienza, per grandissimi settori, nel senso richiesto dalla comunità dei cittadini e dei lavoratori.

La struttura complessiva della ricerca deve perciò vedere da un lato il potere politico, espressione della volontà del paese, analizzare ed approvare, col concorso di tutti gli interessati, le priorità scientifiche, fornendo anche i mezzi di attuazione, dall'altro la comunità scientifica e tecnologica recepire, in una feconda dialettica, le scelte politiche e lavorare a tradurle in atto.

I momenti debbono perciò essere quello della scelta politica e quello della gestione autonoma e democratica o delle scelte, per poi avere ancora la verifica dei risultati (compito politico), la correzione delle scelte, e poi di nuovo l'attuazione, in un continuo processo circolare che va dalle proposte da parte

del mondo scientifico, in base alle attuazioni, alle decisioni e agli orientamenti da parte della guida politica.

Questa sistemazione istituzionale della ricerca non può dimenticare alcuna istanza e quindi occorre connettere la ricerca pubblica (università e altri centri di ricerca), con la ricerca industriale.

Onorevoli colleghi, le necessità della ricerca scientifica italiana e le caratteristiche generali della ricerca scientifica mondiale sono state analizzate da molti anni dal Partito socialista italiano.

In numerosi convegni, in vari dibattiti pubblici e, soprattutto, nel continuo contatto con i lavoratori della ricerca e nelle analisi dei loro problemi, il Partito socialista italiano ha potuto enucleare tutte le caratteristiche fondamentali di una struttura della ricerca scientifica che faccia salve le necessità del paese prima di tutto e poi venga incontro alle peculiari richieste di autonomia della ricerca scientifica senza trascurare, naturalmente, i problemi dei protagonisti, dei lavoratori della ricerca. La nostra proposta di legge prevede da un lato la istituzione di un Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, dall'altro lato il potenziamento delle strutture necessarie per la ricerca universitaria di base, prendendo in esame tutti gli aspetti della problematica connessa alla ricerca.

Essa propone profondi mutamenti delle attuali strutture, nonché la creazione di nuove, come l'esperienza accumulata nel trascorso decennio, soprattutto entro il Consiglio nazionale delle ricerche, consiglia, se non si vuole che la ricerca scientifica ristagni con una guida volenterosa, ma obiettivamente debole, quale quella attualmente assicurata sul piano politico dal ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Un ministro senza portafoglio, privo di strutture organizzative, può soltanto velleitariamente tentare di incidere sulla ricerca scientifica italiana, ma non ha possibilità di porsi come riferimento politico del mondo della ricerca scientifica e tecnologica.

È quindi necessario, per prima cosa, istituire formalmente un Ministero, che abbia effettivi poteri di guida politica per i problemi della ricerca scientifica e tecnologica in rapporto allo sviluppo del paese.

A questo scopo rispondono gli articoli 1 e 2 della proposta di legge, che elencano le necessarie attribuzioni del Ministero. Il Ministero non deve essere solo in grado di or-

ganizzare, programmare e vigilare le strutture pubbliche di ricerca, ma anche di rivolgersi alla ricerca delle imprese, che deve essere sostenuta in quanto indirizzata correttamente allo sviluppo.

D'altro canto il Ministero deve poter analizzare la situazione della ricerca — punti *c*) e *d*) dell'articolo 1 — e partecipare alla attività internazionale. Infine il Ministero della ricerca deve necessariamente contribuire alla programmazione nazionale per quanto attiene alla ricerca e alla tecnologia.

Molti di questi compiti vengono già svolti, pur tra mille difficoltà per la carenza di strutture, dagli attuali pochi funzionari degli uffici del ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. Con la creazione del Ministero si potrà assolvere organicamente a tutti i compiti necessari, uscendo dalla precarietà di uffici formati da personale dello Stato comandato (ed è stata la soluzione più lineare) oppure prestato da enti o addirittura da imprese private. A questo si deve rimediare con un Ministero a struttura agile quale quella ipotizzata negli articoli 3, 4, 5, 6 della proposta di legge. Si tratta di avere un organo esecutivo delle decisioni del ministro (e questo è individuato in una segreteria generale), un organo consultivo (e questo è il Consiglio superiore della ricerca), più organi gestionali della ricerca (e questi sono gli istituti nazionali).

La segreteria generale si articola nei tre settori dello studio e programmazione della ricerca, della organizzazione e interventi per lo sviluppo della ricerca, degli affari generali e del personale.

A capo della segreteria è posto un segretario generale con incarico quinquennale rinnovabile, per avere la possibilità di disporre di un dirigente aggiornato e in grado di eseguire le decisioni del ministro.

Il Consiglio superiore della ricerca, vista la macchinosità degli attuali comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, è sfoltito nel numero ed opera in sede plenaria o per commissioni (secondo paragrafo dell'articolo 5). Il Consiglio superiore della ricerca deve riflettere le necessità nazionali di ricerca e quindi comporsi di ricercatori, di esperti designati dal Governo, di membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori e di membri designati dalle regioni.

La ricerca scientifica, fatto certamente nazionale e sovranazionale, ha però necessità legate allo sviluppo territoriale dei centri di

ricerca, come anche alle necessità locali, in particolare su problemi applicativi (ad esempio in agricoltura, sanità, geologia, eccetera). Le regioni sono perciò una voce importante nella programmazione della ricerca.

Riteniamo peraltro che un approfondito dibattito parlamentare potrebbe anche indurre a sviluppare ulteriormente il peso da assegnare alle regioni, oltre che a considerare le forme per un diretto intervento del Parlamento: la recente legge sulla diffusione radiofonica e televisiva ci sembra costituire un utile precedente per sottolineare le funzioni di indirizzo che il Parlamento può assumere.

Quanto alle strutture operative, la buona prova fornita in Italia da strutture come l'Istituto nazionale di fisica nucleare, che è componente vitale della ricerca scientifica internazionale, ha suggerito di aggregare attorno a ciascun tema fondamentale o applicato le strutture sparse nel territorio come sezioni di un corrispondente istituto nazionale.

La struttura decisionale degli istituti nazionali parte dalle sezioni e sale al consiglio direttivo dell'istituto. Si è scelta la elettività dei direttori delle sezioni, e quindi del consiglio direttivo di ogni istituto nazionale, non per ossequio formale alla democrazia elettiva, ma perché la elettività degli organi di direzione, nel mondo scientifico, è ormai prassi consolidata in molti paesi ed anche in Italia si sta generalizzando senza che si siano manifestati fondati i timori iniziali ed anzi allentando notevolmente le tensioni preesistenti.

I lavoratori della ricerca tendono ad eleggere il direttore più preparato, perché lo spirito competitivo è vivissimo nel mondo scientifico e tutti sanno che il miglior modo per confrontarsi è quello di avere i migliori dirigenti.

Per ciò che riguarda il personale degli istituti nazionali, la forma di inquadramento è il contratto unico nazionale, soluzione che è stata del resto accolta, in linea di principio, per lo stesso personale statale e in linea di fatto per il personale parastatale (cui appartiene la stragrande maggioranza dei lavoratori della ricerca pubblica).

Per evitare l'obiezione che il distacco degli istituti nazionali (si pensi ad esempio all'Istituto superiore di sanità) generi la mancanza di consulenza tecnica agli organi burocratici per le loro attività pratiche, si è esplicitamente ipotizzato (comma nono dell'articolo 9) che ogni statuto di istituto nazionale sia approvato di concerto col ministro o i ministri interessati alle prestazioni tecniche

dell'istituto, prestazioni ipotizzate espressamente come obbligatorie nello statuto stesso (comma decimo dell'articolo 9).

Nel comma richiamato si ipotizza la possibilità di fare gestire servizi tecnici di controllo di Stato, anche a richiesta delle regioni o di enti locali. È perciò escluso che la struttura di ricerca, riunita entro il Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, operi poi come corpo tecnico separato dalla realtà del paese.

Onorevoli colleghi, il progetto di legge sottoposto alla vostra approvazione si preoccupa anche di incentivare la ricerca applicata e questo lo si afferma con l'articolo 12.

La proposta di legge regola lo stato giuridico del personale, consentendo a coloro che hanno un trattamento come statali di conservare il trattamento *ad personam* in quanto sia più conveniente (articolo 13).

Gli articoli da 14 a 18 rispondono alla necessità di fornire alle università gli strumenti per il coordinamento e lo sviluppo delle loro attività per quanto concerne la ricerca scientifica di base: come è noto, attualmente l'insufficienza sia dei finanziamenti, sia delle strutture facevano prevalentemente dipendere tali attività dal Consiglio nazionale delle ricerche, e ciò provocava pesanti distorsioni. L'istituzione del Consiglio nazionale universitario, con le relative commissioni consultive, consente di fare chiarezza.

L'esigenza di costituire il Consiglio nazionale universitario, strettamente correlata alla riorganizzazione generale del sistema delle istituzioni scientifiche, ha del resto carattere di particolare urgenza anche per ragioni interne al sistema della pubblica istruzione. La 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione opera infatti da tempo in regime di *prorogatio*; non vengono indette nuove elezioni poiché tale organismo è definitivamente superato sia dalle modifiche apportate agli altri organismi universitari dalle « misure urgenti », sia dalla soppressione della 2ª e 3ª sezione conseguente alla istituzione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione tramite i decreti delegati scolastici.

Le norme finali del progetto di legge sono naturali conseguenze del progetto comples-

sivo, ma è bene attirare l'attenzione su alcune di esse. Per ciò che riguarda l'articolo 20 esso intende dare una prima sistemazione alle attuali strutture di ricerca, anche per fornire criteri di guida per l'ulteriore ristrutturazione della ricerca scientifica, da attuarsi poi in prosieguo di tempo, utilizzando il disposto dell'articolo 23.

Per ciò che riguarda l'articolo 24 esso mira ad introdurre una classificazione precisa delle iniziative di ricerca delle imprese, tanto più urgente nella presente situazione economica in quanto la concessione di crediti agevolati per la ricerca, in periodo di alti tassi d'interesse sul credito ordinario, può far temere una recrudescenza di richieste di credito ordinario camuffato da credito per la ricerca scientifica.

Per ciò che riguarda la relazione sullo stato della ricerca, ad essa viene finalmente data l'auspicata veste di atto politico e non tecnico con la sua preparazione e presentazione al Parlamento da parte dello stesso Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.

Onorevoli colleghi, che gli intenti di creare una struttura agile e non burocratica per il Ministero non siano vuote espressioni è provato dalla tabella di personale che viene proposta. Si tratta di una proposta assai contenuta, come doveroso in momenti di difficoltà finanziarie. Se si pensa alla espansione delle strutture pubbliche, si è qui voluto dare un esempio di struttura vitale per il paese con il minimo assoluto di personale.

L'insieme delle motivazioni per la istituzione del nuovo Ministero, la semplicità ed agilità, e perciò la funzionalità della struttura proposta incontreranno, siamo certi, il favore dei legislatori.

D'altro canto la ricerca scientifica, attività condotta finora stentatamente per la meritoria dedizione dei lavoratori della ricerca, merita un pronunciamento chiaro che riconosca — lo ribadiamo — la sua collocazione tra le attività prioritarie del paese con strutture dialettiche tra il momento politico della scelta e il momento tecnico dell'attuazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Istituzione del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico).*

È istituito a decorrere dall'anno finanziario 1976 il Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico con le seguenti attribuzioni:

a) organizzare, programmare e vigilare le strutture di riforma dello Stato e degli enti pubblici;

b) programmare, indirizzare ed eventualmente finanziare la ricerca svolta dalle imprese;

c) svolgere indagini sullo stato della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico;

d) promuovere indagini sullo stato della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico e rendere pubblici i risultati;

e) rappresentare le esigenze nazionali nelle organizzazioni internazionali del settore della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico;

f) partecipare alla programmazione per quanto attiene ai problemi della ricerca, della tecnologia e delle loro applicazioni allo sviluppo sociale.

Alle attività scientifiche promosse o organizzate dal Ministero vengono chiamate a collaborare anche le strutture di ricerca non dipendenti dal Ministero stesso, e in particolare gli istituti scientifici universitari; resta fermo in ogni caso, per questi ultimi, l'autonomo ruolo primario per quanto concerne la ricerca fondamentale.

### ART. 2.

*(Attribuzioni del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico).*

Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo, oltre alle attribuzioni istituzionali previste dalla presente legge, il ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico:

a) partecipa alle riunioni del CIPE ogni qual volta siano in discussione problemi connessi allo sviluppo scientifico e tecnologico;

b) partecipa alle riunioni internazionali, concertando l'azione con il Ministero degli

affari esteri, qualora vengano trattati problemi attinenti alla ricerca scientifica e allo sviluppo tecnologico;

c) prende tutte le iniziative necessarie per il coordinamento della ricerca scientifica svolta da tutti i soggetti pubblici e privati.

ART. 3.

*(Organi del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico).*

Sono organi ed affini del Ministero:

- a) la segreteria generale;
- b) il Consiglio superiore della ricerca scientifica e tecnologica;
- c) gli istituti nazionali.

ART. 4.

La segreteria generale del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico è costituita dal complesso di servizi e uffici necessari per l'espletamento dei compiti del Ministero.

La segreteria generale si articola nei seguenti servizi:

- 1) studio e programmazione della ricerca;
- 2) organizzazione e interventi per lo sviluppo della ricerca;
- 3) affari generali e personale.

ART. 5.

*(Consiglio superiore della ricerca).*

Il Consiglio superiore della ricerca è l'organo consultivo del ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico per tutti i problemi di programmazione, organizzazione e controllo sulle realizzazioni della ricerca.

Il Consiglio superiore, in sede plenaria o per commissioni o per gruppi di lavoro, attraverso le procedure indicate in apposito regolamento da emanarsi con decreto del ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, esamina in via preventiva i programmi di ricerca annuali e pluriennali, nonché i risultati ottenuti dagli istituti nazionali, enti, imprese nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico e sociale e sottopone al ministro della ricer-

ca scientifica e dello sviluppo tecnologico le proprie valutazioni, anche in ordine ai controlli effettuati. Il Consiglio prepara, su richiesta del ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, materiali e analisi per valutare la situazione della ricerca scientifica nazionale, anche in rapporto alla situazione internazionale.

Ai membri del Consiglio superiore della ricerca può venir attribuito, dal ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, potere ispettivo in ordine ai compiti sopraddetti.

Il ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, il regolamento per il funzionamento del Consiglio superiore della ricerca.

Per quanto concerne l'attività scientifica degli istituti universitari, le funzioni di cui ai precedenti commi secondo e terzo vengono esercitate nei confronti delle attività che rientrano in programmi totalmente o parzialmente finanziati o comunque concordati col Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico; il Ministero della pubblica istruzione e le singole università inviano annualmente al Consiglio superiore della ricerca dettagliate relazioni sui finanziamenti per la ricerca fondamentale autonomamente gestiti nell'ambito delle università, sui relativi programmi e sui risultati ottenuti.

#### ART. 6.

*(Istituti nazionali di ricerca).*

Gli istituti nazionali sono gli organi operativi del Ministero della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Gli istituti nazionali hanno personalità giuridica e sono istituiti con decreto del ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, con singole qualificazioni relative a settori e a campi di ricerca di interesse ai fini dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e del progresso sociale.

#### ART. 7.

*(Segreteria generale: composizione).*

L'incarico di segretario generale viene attribuito dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della ricerca scientifica e

dello sviluppo tecnologico, con decreto del Presidente della Repubblica: è attribuito per non più di cinque anni ed è rinnovabile.

La segreteria generale è costituita di 120 dipendenti di ruolo dello Stato secondo la tabella A annessa alla presente legge. Possono convenirsi contratti di prestazione d'opera professionale per non più di 20 unità di personale, nonché si può provvedere al distacco di non più di 30 unità di personale da parte di istituti nazionali.

La segreteria generale provvederà a tutti i servizi necessari per il funzionamento del Consiglio superiore della ricerca. Presso la segreteria generale è istituita una sezione speciale della ragioneria generale dello Stato.

ART. 8.

*(Consiglio superiore  
della ricerca: composizione).*

Il Consiglio superiore della ricerca è così composto:

a) 24 membri eletti dai ricercatori dello Stato e docenti universitari secondo un sistema elettorale fondato sui seguenti principi: divisione per discipline, unicità del collegio elettorale entro ogni disciplina tra docenti universitari, ricercatori dello Stato e di enti pubblici, voto singolo per garantire il rispetto delle minoranze, proporzionalità del voto.

Con decreto del ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico verrà emanato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori e le regioni, il regolamento elettorale;

b) 3 membri designati dal Governo tra gli esperti di programmazione ed organizzazione della ricerca e tra gli esperti di settori scientifici, tecnologici e di interesse sociale;

c) 3 membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative;

d) 3 membri designati dalle organizzazioni degli imprenditori;

e) 12 membri designati dalle regioni, previa intesa fra loro.

Il Consiglio superiore è nominato con decreto del ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico e dura in carica 4 anni. I membri di cui alla lettera a) non possono fare parte del Consiglio superiore per più di 8 anni complessivi.

## ART. 9.

*(Istituti nazionali: strutture).*

Gli istituti nazionali si articolano in più sezioni territoriali, ovvero laboratori e centri. Qualora essi siano alloggiati presso organismi pubblici od anche privati dovrà essere stipulata apposita convenzione, avente ad oggetto le modalità operative, sentito il ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.

Il consiglio direttivo di ogni istituto nazionale è composto dai direttori delle sezioni, laboratori e centri e da rappresentanti del personale dell'istituto in misura pari a un terzo delle unità operative che compongono l'istituto.

Ogni sezione ha invece un direttore, eletto tra i ricercatori dell'istituto di appartenenza, per un triennio. Alla elezione partecipa tutto il personale dell'unità.

Il consiglio direttivo è organo deliberante, elegge il presidente dell'Istituto tra i suoi membri, delibera la suddivisione del bilancio preventivo ed approva il bilancio consuntivo, delibera le assunzioni di personale e ogni altro provvedimento necessario ai fini dello svolgimento dei compiti dell'istituto.

Il trattamento economico e lo stato giuridico del personale di tutti gli istituti nazionali è regolato dal contratto unico nazionale triennale tra gli istituti nazionali e le organizzazioni dei lavoratori. Il contratto è approvato con decreto congiunto del ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico e del ministro del tesoro.

Il contratto garantisce la libera circolazione dei lavoratori della ricerca e la identità di trattamento economico e stato giuridico a parità di mansioni e di livello di professionalità.

Per coloro che assumano una posizione universitaria, la precedente attività, giuridicamente qualificata, svolta negli istituti nazionali è totalmente valutata ai fini giuridici ed economici; il contratto nazionale di cui ai due commi precedenti prevede altresì la piena valutazione ai fini giuridici ed economici di eventuali attività, giuridicamente qualificate, precedentemente prestate presso le università.

Il consiglio direttivo di ogni istituto nazionale, entro il mese di marzo di ogni anno, sottopone al ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico una proposta di

bilancio preventivo, anche pluriennale, per l'anno successivo, assieme al consuntivo tecnico e scientifico, ai fini della determinazione del bilancio preventivo del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.

Ogni istituto nazionale ha un proprio statuto approvato con decreto del ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico di concerto, ove occorra, con il ministro o i ministri interessati ad ottenere prestazioni tecnico-scientifiche dal singolo istituto nazionale in virtù della sua specializzazione.

Lo statuto di un istituto nazionale può contenere esplicita menzione delle prestazioni che l'istituto stesso è tenuto a fornire, sia come consulenza tecnica sia come gestione di sistemi di controllo di Stato, a richiesta di singoli ministri oppure congiuntamente di più ministri, oppure da parte di regioni o enti locali.

ART. 10.

*(Controllo sulla attività degli istituti nazionali).*

Il controllo sulla attività degli istituti nazionali è esercitato dalla « Sezione di controllo per la ricerca scientifica e tecnologica », a tal fine costituita presso la Corte dei conti.

ART. 11.

*(Regolamento interno degli istituti nazionali).*

Oltre alle materie esplicitamente disciplinate dalla presente legge, saranno disciplinate con regolamento interno anche le procedure di spesa e ogni altra procedura amministrativa degli istituti nazionali.

I regolamenti saranno approvati con decreto congiunto del ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico e del ministro del tesoro.

ART. 12.

*(Interventi a favore della ricerca applicata).*

Il ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, previa delibera del CIPE, può disporre interventi in favore della ricerca scientifica applicata.

Gli interventi potranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:

a) contributi a fondo perduto per l'intero ammontare dell'intervento;

b) prestiti a tasso agevolato rimborsabili entro un massimo di dieci anni;

c) contributi a fondo perduto per un massimo del 30 per cento dell'intervento.

Gli interventi di cui ai punti b) e c) possono essere cumulati fra loro.

L'istruttoria ed il controllo sono affidati agli organi del Ministero. La sola analisi economica può essere affidata ad altri organismi pubblici.

Allo scopo di consentire gli interventi indicati nel presente articolo è creato nel bilancio del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico un apposito capitolo denominato « interventi a favore della ricerca applicata ».

ART. 13.

*(Stato giuridico e trattamento economico del personale).*

In attesa della stipulazione del contratto nazionale di lavoro, da definire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rimangono in vigore tutte le norme che regolano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale comunque in servizio presso gli enti e istituti di ricerca.

Il personale degli istituti nazionali ha facoltà di optare in ogni momento della carriera per lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal contratto nazionale di lavoro, qualora abbia dichiarato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del primo contratto nazionale di lavoro, di conservare il trattamento economico e lo stato giuridico posseduto alla data stessa.

Il Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico può trasferire, sentito il Consiglio superiore, il personale da un Istituto ad un altro per esigenze di ricerca.

ART. 14.

*(Istituzione e attribuzioni del Consiglio nazionale universitario).*

È istituito il Consiglio nazionale universitario, organo di coordinamento generale delle autonomie universitarie ai fini della ricerca e dell'insegnamento. Esso:

a) assume le iniziative atte a favorire lo sviluppo e il coordinamento della ricerca scientifica universitaria, anche attraverso la istituzione di laboratori interuniversitari e di gruppi nazionali di ricerca comprendenti gli

studiosi che presso le varie università operino nei medesimi settori;

b) delibera in ordine alle modificazioni negli ordinamenti di corsi di laurea o di diploma esistenti, e formula proposte in ordine ai provvedimenti da adottare per l'istituzione, da attuarsi sempre con legge, di corsi di nuovo tipo;

c) propone la ripartizione dei posti in organico per tutte le categorie di organici universitari; la ripartizione degli assegni di formazione didattica e scientifica; la ripartizione dei fondi destinati alla ricerca scientifica, alle attrezzature ed al funzionamento delle università. Il ministro della pubblica istruzione, qualora non condivida i criteri di ripartizione, rinvia al Consiglio nazionale universitario i relativi atti, per un nuovo esame, con le proprie motivate proposte di modificazioni; qualora il dissenso permanga, il ministro provvede alla ripartizione con decreto motivato, al quale viene allegato il parere del Consiglio nazionale universitario;

d) compila ed aggiorna l'elenco dei settori di ricerca e di insegnamento di cui al successivo articolo 17;

e) formula programmi pluriennali relativi allo sviluppo delle università esistenti, ai nuovi insediamenti universitari, agli investimenti necessari per l'edilizia, per le attrezzature e per le attività scientifiche e didattiche; i programmi, che per quanto riguarda le nuove istituzioni vengono sottoposti al CIPE secondo la procedura di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modifiche nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tengono conto delle possibilità di occupazione e delle esigenze di sviluppo civile ed economico del paese, ed a tal fine possono orientare, tramite gli strumenti di attuazione del diritto allo studio, le scelte degli studenti;

f) formula proposte e, su richiesta del ministro della pubblica istruzione, esprime pareri in ordine a specifici problemi dell'organizzazione universitaria;

g) presenta annualmente una relazione al ministro della pubblica istruzione, che ne cura la trasmissione al Parlamento;

h) esercita, in quanto compatibili con la presente legge, le funzioni già spettanti alla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nonché ogni altra attribuzione ad esso conferita dalla legge.

Il Consiglio nazionale universitario adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento per lo svolgimento delle pro-

prie attività, per la pubblicità degli atti e per le procedure elettorali nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 18; tale regolamento prevede tra l'altro i casi nei quali sono obbligatori per il Consiglio i pareri delle commissioni di cui al successivo articolo 17. Il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Repubblica. Il regolamento può essere modificato con la medesima procedura.

**ART. 15.**

*(Fondi assegnati alle università dal Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico e da altre istituzioni scientifiche pubbliche).*

Il Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico e ogni altra istituzione scientifica pubblica comunicano, all'atto delle relative deliberazioni, al Consiglio nazionale universitario le assegnazioni di fondi disposte, in base ai programmi di ricerca da essi approvati, a favore di università, di istituti o centri operanti presso le stesse e di studiosi operanti presso le università.

**ART. 16.**

*(Composizione del Consiglio nazionale universitario).*

Il Consiglio nazionale universitario è composto:

a) di 25 membri eletti dai componenti dei consigli di facoltà di tutte le università riuniti in collegio unico nazionale;

b) di membri designati dalle commissioni consultive sui problemi scientifici di cui al successivo articolo 17; ogni commissione elegge a tal fine un proprio componente con mandato annuale rinnovabile non più di una volta;

c) di dieci membri eletti dagli studenti membri dei consigli di amministrazione delle università, riuniti in collegio unico nazionale;

d) di quattro membri eletti dai rappresentanti del personale non docente nei consigli di amministrazione delle università, riuniti in collegio unico nazionale;

e) di dieci membri, anche non parlamentari, designati congiuntamente dai Presidenti della Camera e del Senato;

f) di tre membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

g) di tre membri designati dal Consiglio superiore della ricerca;

h) di tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Tra i 25 membri di cui alla lettera *a*) non più di due possono appartenere al medesimo ateneo.

Ai fini dell'elaborazione di programmi generali di sviluppo universitario il Consiglio nazionale universitario può invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, un rappresentante per ogni università a ciò designato dal consiglio di amministrazione.

Presso il Consiglio nazionale universitario sono istituite commissioni consultive, secondo le modalità di cui al successivo articolo 17.

Il Consiglio nazionale universitario elegge nel proprio seno il presidente ed il vicepresidente.

I membri del Consiglio nazionale universitario durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. È incompatibile la partecipazione al Consiglio nazionale universitario ed al Consiglio superiore della ricerca, fatta eventualmente eccezione per i membri di cui al punto *g*) del comma primo del presente articolo.

I docenti membri del Consiglio nazionale universitario sono esentati dalle loro normali funzioni per la durata della carica mantenendo le rispettive posizioni giuridica ed economica; per il medesimo periodo, non è loro consentito lo svolgimento di attività professionale o di consulenza professionale retribuita.

Ai membri del Consiglio nazionale universitario spetta una indennità, in misura uguale alla retribuzione massima di un incarico interno universitario.

Il Consiglio nazionale universitario dispone dei mezzi e dei servizi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività di sua competenza, e gestisce direttamente i fondi stanziati in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Tutti gli atti del Consiglio nazionale universitario sono pubblici.

Il Consiglio nazionale universitario si avvale di un ufficio permanente, posto alle sue dipendenze, che raccoglie ed elabora ogni elemento utile alla programmazione.

#### ART. 17.

*(Commissioni consultive sui problemi scientifici e didattici).*

Presso il Consiglio nazionale universitario sono costituite commissioni consultive sui problemi scientifici, in numero non superiore a 15, e commissioni consultive sui problemi

didattici. Tali commissioni elaborano, nell'ambito dei settori di propria competenza, proposte da sottoporre all'esame del Consiglio nazionale universitario, ed esprimono i pareri che vengono loro richiesti dal Consiglio stesso.

Ogni commissione consultiva sui problemi scientifici ha per oggetto le questioni relative a un insieme di settori di ricerca e di insegnamento; in particolare, valuta i finanziamenti ministeriali per la ricerca, anche con riferimento a specifici progetti, esamina relazioni annuali sull'utilizzazione dei finanziamenti stessi, e può promuovere sia collegamenti fra le varie università per programmi scientifici coordinati, sia l'istituzione di laboratori o centri interuniversitari.

I settori di ricerca e di insegnamento costituiscono raggruppamenti di discipline sulla base delle loro connessioni scientifiche, a prescindere dai corsi di laurea in cui i relativi insegnamenti si svolgono; discipline identiche o analoghe insegnate in corsi di laurea diversi fanno capo in ogni caso al medesimo settore. I settori sostituiscono i raggruppamenti di discipline determinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766; ogni docente, su propria richiesta approvata dalla facoltà, può passare tramite decreto rettorale da una ad altra disciplina nell'ambito del medesimo settore.

Ogni commissione consultiva sui problemi scientifici è composta di undici docenti, eletti dai membri dei consigli di facoltà che appartengono ai settori di insegnamento e di ricerca afferenti alla commissione, riuniti in collegio unico nazionale.

Ogni commissione consultiva sui problemi didattici ha per oggetto le questioni relative a un insieme di corsi di laurea e di diploma. In particolare, essa si pronuncia su tutte le modifiche agli ordinamenti dei corsi stessi, e sulle modifiche di singoli statuti universitari che incidano su tali ordinamenti.

Ogni commissione consultiva sui problemi didattici è composta di otto docenti e di tre studenti; i docenti sono eletti dai membri dei consigli di facoltà che siano docenti ufficiali in uno dei corsi di laurea afferenti alla commissione, riuniti in collegio unico nazionale; gli studenti sono eletti dai rappresentanti nei consigli di facoltà che siano studenti in uno dei corsi di laurea stessi, riuniti in collegio unico nazionale.

I raggruppamenti di corsi di laurea e di settori di insegnamento e ricerca ai fini della

costituzione delle commissioni vengono stabiliti nel regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 14.

ART. 18.

*(Modalità per le elezioni).*

Le elezioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17:

a) si svolgono con voto diretto, segreto e limitato a un terzo degli eligendi;

b) sono valide, relativamente a ogni singola componente, se alle votazioni ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto;

c) hanno luogo nei trenta giorni anteriori alla scadenza delle rappresentanze in carica.

Sono eleggibili, per ogni tipo di elezione, tutti coloro che hanno diritto all'elettorato attivo; nei casi in cui il corpo elettorale sia costituito dai componenti di consigli di facoltà, tra gli eletti almeno la metà deve essere costituita da professori di ruolo.

In caso di perdita da parte degli eletti della qualità di elettori, ovvero di dimissioni, incompatibilità o impossibilità dei membri eletti a partecipare con continuità ai lavori degli organi collegiali, subentrano, nell'ordine, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

NORME FINALI

ART. 19.

*(Scioglimento dei Comitati nazionali di consulenza del CNR).*

Il Consiglio nazionale delle ricerche, nella sua attuale struttura, è soppresso. Conseguentemente i Comitati nazionali di consulenza del CNR sono sciolti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le attribuzioni di consulenza sono esercitate dal Consiglio superiore della ricerca o, in assenza, dai consigli scientifici o dagli organi direttivi degli enti e istituti inquadrati tra gli istituti nazionali in prima attuazione della presente legge.

ART. 20.

*(Istituzione degli istituti nazionali).*

In prima attuazione della presente legge in gestione straordinaria, sono istituiti i seguenti istituti nazionali che sono identificati

nei seguenti organi, enti o istituti già esistenti:

1) Istituto nazionale per l'energia, già denominato Comitato nazionale per l'energia nucleare;

2) Istituto nazionale di sanità, già denominato Istituto superiore di sanità;

3) Istituto nazionale di fisica nucleare e delle particelle, già denominato Istituto nazionale di fisica nucleare;

4) Istituto nazionale di struttura della materia, già denominato Gruppo nazionale di struttura della materia del CNR;

5) Istituto nazionale delle ricerche spaziali che comprende l'esistente Gruppo nazionale di fisica cosmica del CNR e il Centro di ricerche aerospaziali dell'Università di Roma;

6) Istituto nazionale di biomedicina che comprende l'esistente Laboratorio di tecnologie biomediche del CNR e gli Istituti scientifici del Ministero della sanità;

7) Istituto nazionale di geologia e mineralogia;

8) Istituto nazionale di ricerche agrarie;

9) Istituto nazionale di tecnologia dei materiali;

10) Istituto nazionale di tecnologia meccanica;

11) Istituto nazionale di tecnologia alimentare;

12) Istituto nazionale di informatica che comprende gli esistenti istituti per le applicazioni del calcolo del CNR, l'Istituto per la elaborazione della informazione del CNR, il CNUCE del CNR, il Laboratorio di analisi nucleari del CNR;

13) Istituto nazionale di ecologia.

Fino all'approvazione degli statuti di cui al comma nono dell'articolo 9 della presente legge, rimangono in vigore le regolamentazioni esistenti per i singoli enti, organi e istituti citati.

#### ART. 21.

*(Prima costituzione del Consiglio nazionale universitario).*

La prima elezione del Consiglio nazionale universitario, delle commissioni consultive sui problemi scientifici e delle commissioni

consultive sui problemi didattici avviene entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima elezione, le commissioni consultive sui problemi scientifici corrispondono di massima ai raggruppamenti disciplinari attualmente previsti per i comitati scientifici del CNR. Il ministro della pubblica istruzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disporrà con propria ordinanza eventuali modifiche e integrazioni, mantenendo comunque il numero delle commissioni nell'ambito di 15.

Nella prima costituzione del Consiglio nazionale universitario le commissioni consultive sui problemi didattici sono elette dai consigli di facoltà, raggruppati secondo le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge per quanto concerne l'elezione della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Entro quattro mesi dalla sua costituzione il Consiglio nazionale universitario, sentite per ogni settore di ricerca e di insegnamento le commissioni consultive competenti, provvede alla compilazione dell'elenco di cui al punto *d*) del primo comma dell'articolo 14, e alla indicazione delle discipline di insegnamento facenti capo a ogni settore. A partire dal momento della compilazione del primo elenco di settori di ricerca e di insegnamento, contestualmente all'inserimento negli statuti universitari di nuove discipline sarà indicato il settore cui esse fanno capo.

Con l'elezione del Consiglio nazionale universitario, e in ogni caso 90 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Comitato di cui all'articolo 286 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Con la costituzione dei settori di ricerca e di insegnamento è altresì abrogato l'ultimo alinea del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Sono eleggibili nel Consiglio nazionale universitario di cui al presente articolo coloro che abbiano fatto parte della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella sua ultima composizione, purché non ne avessero fatto parte in composizioni precedenti.

L'attuale prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione è prorogata in carica fino al termine di cui all'inizio del comma quinto del presente articolo.

ART. 22.

*(Disposizioni finanziarie).*

La spesa annua derivante dalla presente legge è valutata in lire 50 miliardi a partire dall'anno finanziario 1976.

Gli stanziamenti iscritti nei capitoli degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri e destinati agli enti o istituti di cui all'articolo 20 della presente legge affluiscono allo stato di previsione della spesa del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.

I fondi attualmente destinati dal CNR a contratti con istituti o docenti universitari vengono trasferiti, all'atto dello scioglimento dei Comitati nazionali di consulenza, al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, capitolo « Spese per la ricerca scientifica ».

Qualora a norma del primo comma dell'articolo 23 della presente legge si provveda al trasferimento di altri organi, enti o istituti di ricerca al Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico e alla contemporanea istituzione di istituto nazionale o alla incorporazione in istituti nazionali esistenti, le dotazioni saranno trasferite agli appositi capitoli di bilancio del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.

Qualora a norma del terzo comma del medesimo articolo 23 organismi di ricerca vengano trasferiti alle università, le corrispondenti dotazioni vengono trasferite al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, capitolo « Spese per la ricerca scientifica ».

ART. 23.

*(Trasferimento di enti, organi e istituti al Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico o alle università).*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, su conforme parere del Consiglio superiore della ricerca, è possibile trasferire al Ministero della ricerca enti, organi e istituti pubblici che abbiano come attività prevalente la ricerca scientifica.

Gli enti, organi o istituti divengono sezioni di istituti nazionali ove esistano nello specifico settore. Qualora non esista un istituto nazionale cui far afferire l'ente, organo o istituto trasferito, il ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, con le modalità previste dalla presente legge, provvede a istituire l'istituto nazionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della pubblica istruzione di concerto col ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, sentiti il Consiglio superiore della ricerca e il Consiglio nazionale universitario, le esistenti strutture di ricerca scientifica di base che già operino intrinsecamente collegate con le università vengono ad esse trasferite.

## ART. 24.

*(Elenco delle iniziative di ricerca delle imprese).*

È istituito presso il Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico un elenco delle iniziative di ricerca delle imprese. È fatto divieto di concedere agevolazioni ordinarie e speciali statali o regionali a sostegno della ricerca delle imprese se le iniziative non sono iscritte nell'apposito elenco.

Con decreto del ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, su conforme parere del Consiglio superiore della ricerca, verranno determinate le modalità di iscrizione nell'elenco e i dati che occorre comunicare per avere diritto alla iscrizione.

In attesa della emanazione del decreto di cui al precedente comma, la iscrizione è concessa dietro presentazione di una domanda che contenga gli estremi dei progetti di ricerca e l'indicazione del personale, nominativa con la divisione per categorie e mansioni, le attrezzature disponibili, il bilancio annuale della iniziativa. Tali notizie dovranno essere aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno. Il ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico esercita la vigilanza, anche mediante ispezioni, sulla corrispondenza dei dati comunicati e la reale situazione.

## ART. 25.

*(Relazione sullo stato della ricerca).*

Il ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, sentito il Consiglio superiore della ricerca, prepara la relazione annuale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica. La relazione contiene anche i dati relativi alla gestione degli interventi per la ricerca applicata.

La relazione è presentata al CIPE entro il 30 settembre di ogni anno e, dopo la relativa delibera del CIPE, viene allegata al bilancio preventivo dello Stato.

## TABELLA A

*Organico del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico*

Dirigenti superiori . . . . .	3
Primi dirigenti . . . . .	6
Carriera direttiva . . . . .	21
Carriera di concetto . . . . .	30
Carriera esecutiva . . . . .	30
Carriera ausiliaria . . . . .	30

L'organico di cui alla presente tabella verrà coperto per trasferimento da altre amministrazioni dello Stato. I trasferimenti sono disposti, previo consenso dell'interessato, con decreto congiunto del ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico e del ministro interessato.

I trasferimenti sono disposti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso il termine di tre mesi, i posti scoperti in organico, salve le riserve di legge, sono coperti per concorso che viene bandito, anche in deroga alle vigenti disposizioni, entro l'anno 1976. I concorsi potranno venire banditi per qualifiche tecniche o amministrative, pur restando salva l'unicità del ruolo.